



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Il Presidente

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DEI TIROCINANTI AI SENSI DELL'ART. 73 DEL D.L. 69/2013 (CONVERTITO CON LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98), MODIFICATO DAGLI ARTICOLI 50 E 50-BIS DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90 (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014, N. 114).

Si informa che presso questo ufficio di Corte di Appello sono ammessi tirocini formativi in affiancamento a magistrati ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 69/2013 (convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), modificato dagli articoli 50 e 50-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114) che prevede che i laureati in giurisprudenza più meritevoli possano accedere, a domanda e per una sola volta, a stage di formazione teorico-pratica della durata di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari, per assistere e coadiuvare i magistrati delle Corti di appello, dei tribunali ordinari, degli uffici requirenti di primo e secondo grado, degli uffici e dei tribunali di sorveglianza, dei tribunali per i minorenni nonché i giudici amministrativi dei TAR e del Consiglio di Stato.

Il tirocinio si svolgerà secondo le modalità di cui al richiamato art. 73, comma 2, D.L. 69 del 2013.

I partecipanti saranno, inoltre, ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio e a quelli loro specificamente dedicati e organizzati con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

Gli ammessi allo *stage* avranno accesso ai fascicoli processuali, parteciperanno alle udienze del processo, anche non pubbliche e dinanzi al collegio, nonché alle camere di consiglio, salvo che il giudice ritenga di non ammetterli; non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali verseranno in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio. Inoltre, potranno compiere ricerche e coadiuvare il magistrato nella stesura dei provvedimenti.

Il periodo di tirocinio avrà una durata di 18 mesi. Lo *stage* presso la Corte di

Appello potrà essere interrotto in ogni momento dal Presidente della Corte, anche su proposta del Magistrato formatore, per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in giurisprudenza;
- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non aver compiuto i trenta anni di età;
- requisiti di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
- In data 21.04.2024 è entrato in vigore il D.lgs. n. 44/2024 che, grazie alle modifiche introdotte dall'art. 6, permette l'accesso al tirocinio formativo di cui all'art. 73 D.L. 69/2013 in favore di tutti gli iscritti a un corso di durata almeno quadriennale in Giurisprudenza che, ancorché privi del titolo di laurea, abbiano sostenuto tutti gli esami universitari e siano in possesso di tutti gli altri requisiti giuridici, anagrafici e meritocratici previsti dall'art. 73 D.L. n. 69/2013, 1 comma.

Qualora le domande superino i posti disponibili presso l'Ufficio costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, la media degli esami sopra indicati, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica. A parità dei requisiti sopra indicati, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Gli aspiranti al tirocinio dovranno inserire le domande, con l'utilizzo dello SPID, esclusivamente attraverso il nuovo applicativo al seguente indirizzo: <https://tirociniformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>

Le domande di ammissione al tirocinio potranno essere inoltrate all'indirizzo sopra indicato sin dalla data della presente pubblicazione e coloro che, anche in assenza di bando, avessero già inserito la propria domanda non devono ulteriormente inserirla.

Il presente invito per il reclutamento manterrà effetto per il periodo di 12 mesi (bando aperto fino al 05/02/2024, *05/02/2024*, salve ulteriori proroghe che verranno allo stesso modo pubblicizzate).

La Corte si impegna ad avviare al tirocinio gli aderenti al bando entro l'ultimo giorno del mese in cui è avvenuto l'inserimento della domanda in piattaforma e, comunque, non appena in possesso di tutte le informazioni necessarie per poter utilmente far affiancare l'aspirante tirocinante dal magistrato affidatario.

Al fine dell'accelerazione delle operazioni di avvio al tirocinio, al momento della registrazione della domanda nell'applicativo, l'aspirante avrà cura di inviare una mail con indicazione dei giorni di maggiore disponibilità per lo svolgimento del tirocinio all'indirizzo mariaevelina.carbone@giustizia.it.

Entro il suindicato termine sarà comunicata, quindi, la convocazione per coloro che saranno ammessi. In quella stessa sede gli ammessi recheranno con sé la certificazione di laurea reperita dal sito dell'Università riportante voto finale e i voti degli esami sostenuti.

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, il cui contenuto è enucleato dal magistrato assegnatario ed importa l'onere di impegno continuativo e non frazionabile. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al Magistrato formatore.

Agli aspiranti è consentito di indicare, in sede di convocazione, una opzione per i giorni, la materia, per la struttura o il giudice presso il quale intenderebbe svolgere il tirocinio, che, tuttavia, non vincola l'Ufficio.

Lo svolgimento dello *stage* non darà diritto ad alcun compenso e non determinerà il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali e assicurativi. Non sono previste certificazioni di svolgimento parziale del tirocinio.

Napoli, 05/02/2026

LA PRESIDENTE DELLA CORTE
Maria Rosaria Covelli